

CIRCOLARE OTTOBRE 2015

Prossime scadenze:

- **16 ottobre 2015:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **25 ottobre 2015:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel terzo trimestre o nel mese di settembre per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **30 ottobre 2015:** comunicazione mensile delle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi annotate nei registri Iva nel mese precedente;
- **30 ottobre 2015:** comunicazione finanziamenti soci e beni in godimento.

Variazione orario

Si ricorda che l'ufficio nella giornata del venerdì resterà chiuso nelle ore pomeridiane.

Servizi Professionali Srl

Voluntary disclosure prorogata al 30 novembre 2015

Con Decreto legge 30 settembre 2015, n. 153 è stato prorogato al 30 novembre 2015 il termine per la presentazione della prima istanza di adesione alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure), mentre per la presentazione della documentazione di accompagnamento e l'integrazione della domanda c'è tempo fino al 30 dicembre 2015.

Al riguardo il Governo ha precisato che il differimento del termine "risponde all'esigenza di riconoscere più tempo per completare gli adempimenti previsti, tenuto conto delle problematiche di recepimento della necessaria documentazione, anche in ragione del fatto che l'acquisizione richiede il coinvolgimento di soggetti esteri" *(risulta curioso che qualcuno al Governo si sia accorto il giorno stesso di scadenza dell'adempimento delle difficoltà dei contribuenti di reperire documentazione tramite soggetti esteri – difficoltà peraltro da tempo evidenziate da tutti gli operatori e commentatori - quando il Ministro dell'Economia solo un paio di settimane fa in Parlamento evidenziava come non fosse prevista "alcuna iniziativa del Governo volta alla proroga del termine di adesione alla voluntary disclosure")*.

Viene inoltre chiarito che potranno usufruire del termine del 30 dicembre per la presentazione della documentazione anche i contribuenti che ad oggi hanno già presentato l'istanza.

Comunicazione finanziamenti dei soci e beni concessi in godimento ai soci

Entro il prossimo 30 ottobre 2015 andranno trasmesse telematicamente:

- la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno 2014, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a euro 3.600,00;

- la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento, con riferimento all'anno 2014. La Comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Le comunicazioni (che *convivono* sullo stesso modello) sono finalizzate a contrastare l'intestazione «fittizia» di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell'imprenditore (si considerano familiari «il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado»). Le informazioni raccolte dall'Agenzia Entrate tramite queste comunicazioni sono quindi destinate alla composizione delle liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo ed ai fini dell'accertamento sintetico del reddito in capo alle persone fisiche.

Servizi Professionali Srl

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Le società devono indicare anche i finanziamenti e/o le capitalizzazioni effettuati dai soci nel 2014, qualora venga superata la soglia cumulativa annua, per ciascuno dei soci, di euro 3.600.

Sono obbligate alla comunicazione **anche le imprese in contabilità semplificata** che dovranno quindi reperire i dati dalla documentazione extra-contabile.

La soglia non riguarda quindi il singolo versamento, ma l'ammontare complessivo annuo dei finanziamenti e/o delle capitalizzazioni effettuate dal singolo socio.

La comunicazione deve essere effettuata anche dagli imprenditori individuali per i finanziamenti e/o le capitalizzazioni ricevuti dai propri familiari, sempre se sopra la soglia indicata.

Per verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600 euro complessivi si considerano i finanziamenti senza tener conto delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d'imposta al socio o al familiare dell'imprenditore, anche laddove a fine anno il saldo dei finanziamenti sia pari a zero.

Nel caso di più finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nel corso dell'anno, va indicata la data dell'ultima operazione.

I dati di cui necessitiamo per effettuare la comunicazione sono i seguenti:

- 1) il soggetto che ha effettuato il finanziamento o la capitalizzazione;**
- 2) l'ammontare dei finanziamenti effettuati dal soggetto nell'anno (se complessivamente superiori a 3.600 euro);**
- 3) la data dell'ultimo versamento eseguito.**

BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI O FAMILIARI

Vanno comunicati all'Anagrafe tributaria i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente) e dei familiari dell'imprenditore (residenti e non residenti nel territorio dello Stato), che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento.

La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Sono esclusi dalla comunicazione:

- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono *fringe benefit*;
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

Servizi Professionali Srl

- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge.

I beni oggetto di comunicazione sono divisi in 5 categorie:

- autovetture/altri veicoli;
- unità da diporto;
- aeromobili;
- immobili;
- altro (potrebbe trattarsi di telefoni, tablet, personal computer, biciclette, ecc.).

La comunicazione non è obbligatoria quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria "altro", sono di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

I dati in nostro possesso non sono sufficienti per predisporre le comunicazioni eventualmente di vostra competenza. In particolare non lo sono MAI, quando non ci occupiamo direttamente della tenuta della contabilità ordinaria.

Invitiamo tutti a esaminare con attenzione quanto sopra riportato ed a contattarci per qualsiasi dubbio e, se del caso, per conferirci l'incarico di predisporre quanto necessario per adempiere a tale obbligo.

La revisione delle sanzioni tributarie penali e amministrative

Il 22 settembre 2015 il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23):

- misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario;
- misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione;
- misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali;
- misure per la revisione del sistema sanzionatorio;
- stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

In particolare il decreto sulla revisione del sistema sanzionatorio attenua le sanzioni pecuniarie amministrative, mentre sul piano penale attenua le pene sugli illeciti non fraudolenti ma aumenta quelle sui comportamenti più pericolosi.

Le disposizioni concernenti le sanzioni amministrative (titolo II) si applicheranno a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2017. Quelle in materia penale (titolo I) saranno invece di immediata applicazione.

In forza del principio del favor rei (retroattività della legge più favorevole), in entrambe le fattispecie (penale e amministrativa), si applicheranno ai trasgressori le disposizioni più favorevoli anche in relazione a fatti commessi precedentemente.

Sintesi delle principali novità:

Reati penali

- Quintuplicata la soglia per la punibilità penale dell'omesso versamento IVA: il

Servizi Professionali Srl

mancato versamento sarà reato solo se il debito supera 250.000 euro nell'anno (anziché 50.000).

- Triplicata la soglia per la punibilità penale dell'omesso versamento delle ritenute, anche se non certificate: il mancato versamento sarà reato solo se il debito supera 150.000 euro nell'anno (anziché 50.000).
- Rimane invece ferma a 50.000 euro la soglia di punibilità del reato di indebita compensazione di crediti d'imposta, e l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti oltre 50.000 euro sarà punito con la reclusione fino a 6 anni (anziché fino a 2).
- Per i reati di omesso versamento e di indebita compensazione (ma solo se si tratta di crediti non spettanti), viene prevista la causa di non punibilità collegata all'estinzione del debito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
- Il reato di dichiarazione fraudolenta interesserà tutti i contribuenti, e non solo quelli obbligati alle scritture contabili.
- Il reato di omessa dichiarazione viene esteso anche alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
- Sono previste soglie di evasione più elevate per la punibilità penale, della dichiarazione infedele.
- Alcuni reati non saranno punibili se i debiti tributari saranno pagati prima dell'apertura del dibattimento o dell'inizio dei controlli.

Violazioni amministrative

- La sanzione da applicare in caso di versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza sarà del 15% (anziché del 30%).
- È ridotta allo 0,1% giornaliero la sanzione per i versamenti effettuati entro i 14 giorni successivi alla scadenza.
- Salvo diversa disposizione delle singole leggi d'imposta, la sanzione è ridotta alla metà per le dichiarazioni e denunce presentate entro 30 giorni dalla scadenza.
- La sanzione per omessa dichiarazione è dimezzata (dal 60 al 120% dell'imposta, anziché dal 120 al 240%) se la dichiarazione annuale è presentata dopo 90 giorni ma entro il termine per la presentazione di quella successiva.
- Diminuiranno del 10% le sanzioni per le dichiarazioni infedeli.
- L'omessa fatturazione e registrazione sarà punita come violazione formale (sanzione fissa da 250 a 2.000 euro, anziché proporzionale all'imposta) in tutti i casi in cui non incida sulla liquidazione dell'IVA (per esempio in caso di ritardi brevi che non pregiudicano il computo dell'IVA nella liquidazione di competenza).
- Sarà punita come violazione formale anche l'omissione dell'inversione contabile (reverse charge), quando non risulti dovuta IVA.
- Nei casi in cui l'IVA è applicata dal contraente sbagliato, la violazione sarà considerata formale (sanzione da 250 a 10.000 euro) e l'imposta si considera comunque assolta.
- In caso di inosservanza dell'obbligo di tracciabilità degli incassi e dei

Servizi Professionali Srl

pagamenti, le associazioni sportive non perderanno il diritto al regime agevolato della legge n. 398/1991.

Raddoppio dei termini: solo entro la scadenza ordinaria dei termini

D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128: A decorrere dal 2 settembre 2015, in presenza di reato tributario (penale), non si applicherà il raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento, qualora la denuncia del reato da parte dell'Amministrazione Finanziaria alla Procura della Repubblica sia presentata o trasmessa dopo la scadenza ordinaria dei termini.

Fatturazione elettronica a regime per le cessioni di energia al GSE

Anche il Gestore dei servizi elettrici (GSE) è ricompreso nell'elenco delle Pubbliche Amministrazioni ed ha comunicato che a partire dal 21 settembre 2015, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2015, relativamente ai regimi commerciali Ritiro Dedicato (Fotovoltaico) - Tariffa Onnicomprensiva (biogas) - Certificati Verdi - Tariffa Fissa Onnicomprensiva - Certificati Bianchi da CAR, attiverà, sui Portali informatici dedicati, le funzionalità previste per l'emissione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione.

In particolare il GSE emetterà, per conto degli operatori, le fatture in formato XML, provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle al Sistema di Interscambio-SDI; gli operatori resteranno però responsabili della conservazione sostitutiva delle fatture e delle notifiche del sistema di interscambio messe a disposizione dal Gse sui relativi portali.

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli ultimi decreti delegati del Jobs Act

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2015, n. 221 sono stati pubblicati gli ultimi quattro decreti delegati del Jobs Act (legge n. 183/2014), in materia di semplificazioni, politiche attive, ammortizzatori sociali e ispezioni, e precisamente:

- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148- Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149- Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150- Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151- Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e

Servizi Professionali Srl

imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Tutti i provvedimenti sono entrati in vigore il 24 settembre 2015.

Con riferimento al D.Lgs. n. 151/2015, si segnalano - oltre alla riformulazione della legge sul collocamento obbligatorio - le seguenti novità:

- art. 21 - abolizione dell'obbligo di tenuta del Registro Infortuni a decorrere dal 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in specie. Tutte le informazioni attualmente contenute nel suddetto registro potranno essere acquisite dagli organi preposti all'attività di vigilanza tramite la relativa profilazione e il conseguente accesso alle banche dati messe a disposizione dall'INAIL, con particolare riferimento ai "Flussi informativi per la prevenzione". Con l'introduzione della suddetta disposizione, viene anticipata la soppressione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, già stabilita dall'art. 53, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008, che doveva essere connessa all'emanazione del Decreto Interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP);
- Art. 14 - qualora disposizioni di legge o contrattuali stabiliscano che la concessione di benefici contributivi o fiscali, o di altre agevolazioni, siano connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali, tale concessione sarà condizionata al deposito dei contratti, in via telematica, presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente, che li metterà a disposizione, con le medesime modalità, alle altre Amministrazioni ed Enti Pubblici interessati;
- Art. 26 - nuova modalità di convalida delle dimissioni e/o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti:
 1. i dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere;
 2. i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore;
 3. le modalità di trasmissione;
 4. gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.

Una volta definite tali modalità, le dimissioni (volontarie e per giusta causa) e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro potranno essere presentate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal MLPS attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

Relativamente al nuovo collocamento obbligatorio, si segnala la nuova modalità di assunzione di personale disabile, stante il fatto che l'instaurazione dei rapporti di lavoro avverrà tramite richiesta nominativa, ovvero nell'ambito della Convenzione, ex art. 11. Diventa, pertanto, residuale la c.d. chiamata numerica: la norma, infatti, prevede che *"la richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco dei CPI che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle*

Servizi Professionali Srl

qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro". Il servizio disabili dei CPI provvederanno all'avviamento d'ufficio solo nel caso in cui l'azienda non abbia adempiuto agli obblighi di legge e, comunque, nel rispetto della graduatoria per la qualifica richiesta o concordata in base alle qualifiche disponibili.

Le prime indicazioni operative in merito ai nuovi ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro - ex D.Lgs. n. 148/2015- sono state fornite dall'INPS, con Messaggio del 24 settembre 2015, n. 5919.

LUL - Libro Unico del Lavoro: dal 2017 sarà telematico

Nell'ottica di razionalizzare e semplificare la gestione dei rapporti di lavoro, con conseguente smaterializzazione dei documenti cartacei, il recente D.Lgs. n. 151/2015 all'art. 15 (Capo II) ha introdotto – a decorrere dal 1° gennaio 2017 – l'obbligo di tenere il Libro unico del lavoro (LUL) in maniera telematica presso il Ministero del Lavoro. A definire le modalità tecniche e organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro, bisogna attendere l'adozione di un apposito Decreto Interministeriale del MLPS, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo in trattazione (24 settembre 2015).

Inoltre, tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, fra cui il collocamento mirato, la tutela delle condizioni di lavoro, gli incentivi, le politiche attive e la formazione professionale, il nullaosta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, saranno effettuate esclusivamente in via telematica mediante modelli semplificati.

LUL - Il Libro Unico del Lavoro, entrato in vigore a gennaio del 2009 e disciplinato dagli art. 39 e 40 del D.L. n. 112/2008 (convertito con legge il 6 agosto 2008, n. 133), è un documento riepilogativo obbligatorio, sostitutivo dei vecchi libri paga e matricola, utilizzato per certificare:

- la gestione del rapporto di lavoro, nei confronti del lavoratore;
- la situazione occupazionale dell'azienda, verso gli organi di vigilanza;
- la regolarità e la correttezza con cui il datore di lavoro amministra i vari rapporti contrattuali, in materia di orario massimo di lavoro, di riposi, di ferie e di assenze, oltre agli adempimenti previdenziali e assistenziali ed agli obblighi in qualità di sostituto d'imposta.

Soggetti obbligati - Sono tenuti alla redazione del LUL tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi quelli dello spettacolo, agricoli, dell'autotrasporto e marittimi, con la sola eccezione dei titolari di rapporti di lavoro domestici, i quali devono iscriversi tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.

Soggetti esclusi - Al contrario, non sono soggetti ad alcun obbligo in tema, le società cooperative di produzione e lavoro (salvo che non istituiscano specifici rapporti subordinati al proprio interno), l'impresa familiare per l'opera del coniuge, dei figli e degli altri parenti o affini (con o senza retribuzione), le società e le ditte individuali del commercio che non occupino dipendenti. Infine, sono esenti dalla tenuta del LUL

Servizi Professionali Srl

anche le P.A., che provvedono alle registrazioni con i cedolini o ruoli di paga, elaborati per ciascun dipendente.

Aspetto sanzionatorio - La mancata compilazione entro la fine del mese successivo a quello di riferimento è punita con la sanzione da 100 a 600 euro mentre, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, la penalità va da 150 a 1500 euro. Pertanto, se risulti che il LUL non è stato compilato nei termini previsti per più mensilità, si applicheranno tante sanzioni quanti sono i mesi di mancata compilazione. Se il datore di lavoro impiega, per esempio, un numero di dipendenti non superiore a dieci, si applicherà la sanzione da 100 a 600 euro per ogni mese. Qualora l'inadempienza abbia ricadute in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, in sede di emanazione dell'ordinanza-ingiunzione potrà applicarsi l'art. 8 della L. 689/81 che consente l'applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.